

Statuto sociale e regolamento generale ARDIV



Art. 1 S.R. – DEFINIZIONE – SEDE – SCOPI

L'Associazione Regionale Disabili Insieme Vedenti, rivolge la propria attività di promozione sociale, rappresentanza e tutela, in favore di tutti i cittadini disabili, indipendentemente dalla natura della loro invalidità, alle persone anziane e comunque svantaggiate.

L'ARDIV con sede legale in Perugia (PG), via Tuscania 34, domicilio digitale ardiv@pec.ardiv.it, opera prevalentemente nel territorio della Regione Umbria e può istituire altre sedi e rappresentanze anche in altre regioni, previo un numero minimo di 10 soci.

E' un' associazione apartitica, senza fini di lucro che agisce nel rispetto della democrazia, delle religioni e delle razze.

Promuove e realizza anche in convenzione con Enti Pubblici e privati, attività finalizzate al conseguimento del più elevato livello di vita e d'integrazione sociale e culturale delle persone disabili, anziane e svantaggiate.

Promuove e realizza centri di documentazione inerenti l'handicap e uffici di segretariato sociale.

Promuove attività inerenti:

- a) l'educazione sanitaria;
- b) la tutela della salute;
- c) la prevenzione delle malattie invalidanti;
- d) l'assistenza;
- e) la riabilitazione;
- f) la formazione;
- g) la cultura;
- h) il turismo;
- i) lo sport e il tempo libero.

Art. 2 S.R.- RISORSE

Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività derivano dalle quote associative, dai contributi degli aderenti, dai privati, dallo Stato, dagli Enti e dalle Istituzioni pubbliche, dagli organismi internazionali; dalle donazioni e lasciti testamentari, dai rimborsi derivanti da convenzioni, dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, dalle rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

Art. 3 S.R. – AMMISSIONE DEI SOCI

Per essere ammessi come soci effettivi, tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione, di qualsiasi nazionalità, possono iscriversi presentando un valido documento di riconoscimento, l'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili e una domanda di ammissione predisposta dal Consiglio d'Amministrazione dell'Associazione. Le persone con disabilità riconosciuta, devono inoltre allegare una dichiarazione, resa sotto la propria responsabilità ai sensi di legge, sul grado di disabilità. Tale domanda d'iscrizione potrà essere presentata anche online sul sito ufficiale dell'Associazione.

Le domande devono essere portate all'esame del Consiglio d'Amministrazione nella sua prima riunione successiva. Trascorsi 60 giorni in caso di mancata risposta la domanda si intende accettata.

La quota associativa è annuale e non rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio. La qualifica di socio si perde:

- a. per dimissioni volontarie;
- b. per il mancato versamento della quota sociale per due anni;
- c. per morte;
- d. per motivata decisione del Consiglio d'Amministrazione a seguito di comportamenti contrari alle finalità e allo statuto dell'associazione.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

Art. 4 S.R – SOCI SOSTENITORI

I soci sostenitori sono coloro che, versando un contributo annuo di almeno 15 €, entrano a far parte dell'Associazione:

- a. Possono partecipare a tutte le attività dell'Associazione;
- b. Possono essere invitati dal Presidente a tutte le riunioni associative e a loro potrà essere data la parola per intervenire su gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- c. Non sono ammessi ne all'elettorato attivo ne passivo
- d. L'iscrizione dei soci sostenitori è regolamentata con le stesse modalità dei soci effettivi.

Art. 5 S.R. – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Assemblea Regionale;
2. Consiglio d'Amministrazione;
3. Il Presidente;
4. Ufficio di presidenza;

5. Il segretario tesoriere;
6. Assemblee provinciali;
7. Consigli provinciali;
8. Coordinatori provinciali;
9. Coordinatori regionali;
10. Responsabili zonali;
11. Commissari straordinari provinciali e regionali.

Art. 6 S.R. – ASSEMBLEA REGIONALE

L'assemblea è convocata dal Presidente con apposito avviso via e-mail o via pec, da inviare ai soci almeno 20 giorni prima, che ne fissa il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno. L'assemblea potrà essere convocata anche in audio video conferenza; la quale si riunisce in via ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno ed in via straordinaria quando lo ritiene opportuno il Presidente o un 1/3 del Consiglio o 1/3 degli iscritti.

Partecipano all'Assemblea:

- a. con diritto al voto i soci in regola con il versamento della quota associativa. I Soci minori di età sono rappresentati con diritto di voto da uno dei genitori o da chi ne fa le veci;
- b. tutti i coordinatori provinciali;
- c. i responsabili delle sedi zonali;
- d. i coordinatori regionali;
- e. i commissari straordinari provinciali e regionali.

La riunione è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci e, trascorsi 30 minuti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice qualunque sia il numero dei presenti.

Competenze dell'Assemblea:

- a. Elegge a scrutinio palese 5 scrutinatori;
- b. Elegge a scrutinio palese il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario dell'Assemblea;
- c. Approva il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione morale;
- d. Approva il programma preventivo delle attività associative;

- e. Elegge a scrutinio segreto il presidente dell'associazione, il quale potrà essere eletto anche con il voto elettronico;
- f. Elegge a scrutinio segreto 4 membri del Consiglio d'Amministrazione; i quali potranno essere eletti anche con il voto elettronico;
- g. Approva le modifiche allo statuto sociale e regolamento generale.

Art. 7 S.R. – CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente o in sua assenza dal vicepresidente con l'apposito avviso da inviare via pec, in caso di consiglio ordinario, ai consiglieri, 7 giorni prima, contenente il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno e in convocazione straordinaria, 48 ore prima. La riunione è valida con la metà più uno dei consiglieri; trascorsi 30 minuti dalla convocazione, se non vi sarà la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione la riunione si riterrà nulla.

Il Consiglio d'Amministrazione può essere convocato anche in audio video conferenza.

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da 4 membri più il Presidente e resta in carica 5 anni. Si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di 1/3 dei consiglieri. E' presieduto dal Presidente e in sua assenza dal vice presidente.

Al Consiglio d'Amministrazione compete:

- a. eleggere al proprio interno: il vice presidente, il segretario tesoriere, il responsabile social media, il delegato per l'accessibilità e la mobilità;
- b. deliberare l'ammissione e la cancellazione dei soci;
- c. assumere e licenziare i dipendenti e i collaboratori;
- d. autorizzare l'apertura di conti correnti bancari e postali indicando l'Istituto di credito;
- e. approvare il programma delle attività associative, i bilanci consuntivi e preventivi, i quali verranno pubblicati sul sito associativo;
- f. promuovere ed organizzare nell'ambito associativo le attività più rispondenti alle esigenze delle persone disabili;
- g. favorire la partecipazione delle persone disabili alla vita sociale, culturale, lavorativa e del tempo libero;
- h. Autorizzare l'apertura delle sedi zonali, provinciali e regionali;
- i. Nominare e revocare i responsabili delle rappresentanze zonali, delle sedi provinciali e anche di altre regioni;
- j. In caso di parità di voti inerenti le decisioni del consiglio di amministrazione, dirime le questioni il voto del Presidente;

- k. I consiglieri che risulteranno assenti ingiustificati per 3 riunioni consecutive decadranno automaticamente dall'incarico;
- l. In caso di decadenza del Consiglio d'Amministrazione e successive dimissioni del Presidente, quest'ultimo convocherà l'Assemblea straordinaria che nominerà un commissario straordinario, il quale a sua volta nominerà due vice commissari che andranno a comporre il comitato per la gestione straordinaria dell'Associazione. Il suddetto comitato avrà la durata di un anno, salvo rinnovo.

Art. 8 S.R. – DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

L'ufficio di presidenza è composto:

- a. dal presidente;
- b. dal vicepresidente;
- c. dal segretario tesoriere.

Per il funzionamento dell'ufficio di presidenza si applicano le norme previste dall' ART.7.

Il Presidente è il rappresentante legale dell'associazione al quale compete:

- a. presiedere il Consiglio d'Amministrazione e l'ufficio di presidenza e convocare gli stessi anche via e-mail o via pec;
- b. attuare le decisioni e le disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione;
- c. firmare gli atti e la corrispondenza dell'Associazione assumendone ogni responsabilità sotto l'aspetto civile e penale;
- d. Deliberare, in caso di urgenza, con i poteri del Consiglio d'Amministrazione, sottoponendo le decisioni a ratifica del Consiglio d'Amministrazione stesso, nella prima riunione utile;
- e. Mantenere la titolarità dei conti correnti postali e bancari autorizzati dal Consiglio d'Amministrazione.

ART. 9 S.R. – DEL SEGRETARIO TESORIERE

Il segretario tesoriere collabora con il Presidente, con il consiglio direttivo e con l'ufficio di presidenza per l'attuazione delle attività dell'associazione.

Il segretario tesoriere, inoltre, redige il verbale delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e dell'ufficio di presidenza. Predisporre, con il Presidente, tutti gli atti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio d'Amministrazione e provvede alla tenuta della contabilità associativa.

Art. 10 S.R. – ACCESSO ALLE CARICHE ASSOCIATIVE

Le cariche associative:

- a. sono onorifiche e gratuite, possono accedervi i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale. Il mancato pagamento della quota annuale comporta la decadenza dall'incarico;
- b. Gli eletti avranno 15 giorni di tempo dal giorno dell'elezione per accettare la carica, inoltre, dovranno allegare al modulo di accettazione il certificato dei carichi pendenti della Procura competente per territorio.

Art. 11 S.R.- ELEZIONI E VOTAZIONI

Le votazioni per l'elezione delle cariche sociali avvengono a scrutinio segreto, anche con voto elettronico.

Sono eletti i soci maggiorenni che hanno riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, viene eletto il socio più anziano di età e, a parità di età, il più anziano d'iscrizione.

Il Consiglio d'Amministrazione viene eletto dall'assemblea regionale a scrutinio segreto, ed è composto da n.4 membri;

Il Presidente dell'associazione viene eletto dall'assemblea regionale a scrutinio segreto. Le votazioni possono aver luogo su una lista di candidati non superiore ai membri dell'organo da eleggere. In caso di presentazioni di liste o di singole candidature, queste potranno essere presentate via pec o a mezzo raccomandata, entro le ore 12.00 del decimo giorno antecedente la data dell'assemblea, sottoscritte da tutti i componenti delle stesse. Qualora si votassero singoli candidati si potranno esprimere fino a 2/3 delle preferenze rispetto al numero dei componenti dell'organo da eleggere.

Art. 12 S.R. – COLLEGIO DEGLI SCRUTINATORI

Il collegio degli scrutinatori, composto da 5 membri, viene eletto dall'assemblea regionale. Il collegio si insedia subito dopo l'apertura dell'assemblea ed elegge al proprio interno il presidente e il segretario. Quando il seggio verrà aperto ne viene data comunicazione all'assemblea con l'indicazione dell'orario di apertura e di chiusura. Le votazioni avvengono all'interno di cabine nelle quali vengono affisse le liste dei candidati e i nominativi dei singoli candidati. Le cabine devono essere in numero sufficiente per consentire un rapido svolgimento delle votazioni. Dopo l'orario di chiusura possono votare soltanto i componenti del collegio elettorale che si trovano all'interno del seggio. Per le procedure di voto saranno applicate le normative attualmente vigenti per le consultazioni elettorali.

Scrutinio dei voti e verbalizzazione

Completate le votazioni, il collegio inizia lo scrutinio pubblico. Da prima vengono enumerate le schede su cui è stata votata l'intera lista e successivamente quelle su cui sono stati aggiunti o indicati i singoli candidati. Alla fine dello scrutinio viene redatto il verbale delle operazioni di voto con l'indicazione del numero degli aventi diritto, dei votanti, delle schede valide, delle schede bianche e delle schede nulle. Nel verbale vengono quindi indicati i voti ottenuti dai singoli candidati in ordine decrescente. Il verbale viene sottoscritto dal presidente e dagli altri scrutinatori. Alla fine della verbalizzazione il presidente del collegio comunica l'esito delle votazioni e proclama gli eletti.

Art. 13 S.R. – VOTAZIONE ELETTRONICA

I soci che lo vorranno potranno esprimere il loro voto via e-mail o nelle cabine elettorali le quali saranno dotate degli appositi strumenti. Per i soci che vorranno avvalersi della modalità del voto elettronico pur non partecipando all'assemblea, dovranno richiedere le credenziali via e-mail alla segreteria dell'associazione, almeno un giorno prima dell'assemblea. Si fa presente che per il voto elettronico valgono le stesse disposizioni previste dal vigente statuto sociale e regolamento generale.

Art. 14 S.R.- ENTRATA IN VIGORE STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO GENERALE

Per tutte le norme non previste nello Statuto sociale e Regolamento generale si fa riferimento al vigente codice civile.

Il presente Statuto sociale e Regolamento generale entrerà in vigore il giorno successivo dalla sua approvazione.

Perugia, 21/02/2026